

**BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LIVENZA – PORDENONE
SEDE DI MANIAGO**

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - registro deliberazioni n

9/25

Valutazione del sistema di riparto del Fondo comune tra i Consorzi del BIM Livenza di Pordenone –Treviso- Belluno. (Risposta alla lettera dell'avv. Gaz)

L'anno 2025, il giorno 12 del mese di SETTEMBRE a seguito di convocazione, disposta tramite comunicazione diretta per vie brevi e con formalizzazione tramite posta elettronica certificata è stato convocato presso il municipio di Polcenigo alle ore 17,00 il

CONSIGLIO DIRETTIVO DELBIM LIVENZA- PN

ZONA		RAPPRESENTANZA	Presenze e nominativi		Cariche
		Presidente	1	Igor Alzetta	presidente
1	MONTANA DEL MEDUNA	MEDUNO	2	Marina Crovatto	Sindaco
S	PIANURA DEL MEDUNA	CAVASSO NUOVO	3	Michele Bier	sindaco
3	MONTANA DEL CELLINA	BARCIS	4		
4	PIANURA DEL CELLINA	CORDENONS	5	Andrea Delle Vedove	sindaco
5	DEL LIVENZA	POLCENIGO	6	Antonio Del Fiol	sindaco

Presiede la riunione il dott. Alzetta Igor nella sua funzione di Presidente del Consorzio

Partecipa il segretario incaricato dott. Beltrame Alessandro

Assiste il rag. Zammattio Gianni

Pertanto, visto l'ordine del giorno, il CONSIGLIO DIRETTIVO DEL BIM LIVENZA assume la seguente DELIBERAZIONE

oggetto: Valutazione del sistema di riparto del Fondo comune tra i Consorzi del BIM Livenza di Pordenone –Treviso- Belluno. (Risposta alla lettera dell'avv. Gaz)

Il Consiglio Direttivo

Richiamato l'art. 1 della legge 959/53 comma 3: Se il bacino imbrifero è compreso in più Province, qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia;

Richiamato l'art. 1 della legge 959/53 comma 4: Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovraccanone di cui al presente articolo;

Richiamato l'art. 1 della legge 959/53 comma 13: Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovraccanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione;

Preso atto che con il decreto del Ministero del LL.PP 14.12.1954 n. 7025 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10.1.1955 in applicazione della legge 27.12.1953 n. 959 venne delimitato il comprensorio del BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LIVENZA che interessava la fascia territoriale del sud ovest friulano e parzialmente i territori delle province di Treviso e Belluno nella confinante regione Veneto;

Avverso la perimetrazione i Concessionari avanzarono ricorso con esito favorevole innanzi il tribunale superiore alle acque pubbliche. Il Ministero ricorse in appello;

La suprema Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11.11.1965 e 15.1.1966 e altre, respinse i ricorsi di appello proposti dal Ministero dei lavori Pubblici confermando le sentenze con le quali era stato affermato che non erano conformi a legge le perimetrazioni dei BIM perché non effettuate sulla base di criteri tecnici.

Conseguentemente sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla corte di cassazione il Ministero dei Lavori pubblici con decreto 11.8.1975 n. 894 in G.U. 7.11.1975 n. 295, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste decretò la modifica del precedente provvedimento nel senso che il BIM del Livenza doveva essere diversamente delimitato sulla base di una nuova corografia vistata in data 6.5.1975 dal Consiglio superiore del LL.PP. e depositata presso il Ministero – Direzione Generale delle acque e degli Impianti elettrici e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato delle Acque di Venezia.

Preso atto che con il decreto si stabilì che i Comuni in tutto o in parte compresi nel Bacino o Rivieraschi erano i seguenti:

In Provincia di Treviso:

Revine Lago, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cordignano. (Con il decreto del 1975 il Comune di Tarzo non risultava più nominato).

In Provincia di Belluno:

Farra d'Alpago, Tambre, Pieve di Cadore.

In Provincia di Pordenone:

Cimolais, Claut, Barcis, Aviano, Budoia, Polcenigo, Caneva, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Frisanco Andreis, Maniago, Montereale Valcellina, Meduno, Castelnuovo del Friuli, Travesio, Fanna Cavasso Nuovo.

In Provincia di Udine: (facente parte ora del Consorzio di Pordenone).

Forni di Sopra, Forni di Sotto.

Successivamente il Ministero dei Lavori Pubblici riconobbe che nell'elencazione mancavano i Comuni di Cordenons, San Quirino e Vivaro che avrebbero dovuto far parte di diritto (perché rivieraschi di grandi derivazioni d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica e aventi le opere di presa nell'ambito del Bim Livenza, così come riferito dall'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque con rapporto 1° giugno 1976 n. 1788). Conseguentemente con l'ulteriore decreto Min. LL.PP n. 666 del 30.5.1980 in G.U. n. 313 del 14.11.1980, si integrò l'elencazione;

Con lo stesso decreto si incluse anche il Comune di Vajont per effetto della legge 1.6.1971 n. 22 della Regione Friuli Venezia Giulia dato che il territorio denominato "Luogo del Giulio" del Comune di Maniago era stato separato da detto Comune e costituito in comune autonomo;

Successivamente con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 giugno 2017 n. 155 pubblicato nella G.U. n. 159 del 10.7.2017 il Comune di Arba è stato aggiunto all'elenco dei Comuni del BIM Livenza di Pordenone in quanto Rivierasco);

Dato atto che è in fase di completamento l'azione di includere nel Consorzio i Comuni di Spilimbergo, Sequals e San Giorgio della Richinvelda che per una serie di eventi risalenti all'origine della costituzione del Consorzio risultavano esclusi;

I comuni di ogni Provincia si sono costituiti in consorzi autonomi con i decreti prefettizi del 27.1.1958 n. 25340 Belluno – del 7.9.1956 n. 11150 Treviso – dell'11.04.1956 n. 1416 Udine;

Al vertice dei Consorzi si riscontrano ora: il Presidente per il Consorzio di Treviso nella persona del sindaco di Vittorio Veneto Mirella Balliana (elez. 9.6.24) che ha sostituito Antonio Miatto (elez. 26.5.2019) - il Presidente per il Consorzio di Belluno nella persona di Sindi Minushi (elez. 15.6.23) che ha sostituito Giuseppe Casagrande (elez. 10.6.18) – il Presidente per il Consorzio di Pordenone nella persona dell'arch. Alzetta Igor eletto il 24.11.23 che ha sostituito Donatella Bucco eletta il 16.12.2002;

Ricordato che il Consorzio in Provincia di Pordenone ha da sempre svolto la funzione di capo-fila con la prerogativa di essere il collettore dei sovracanonici per tutto il Bacino e con il compito di ripartirlo secondo accordi del 1960 sulla base delle percentuali di seguito indicate:

Nel 1960 i tre consorzi nell'esigenza di riscuotere i sovracanonici versati dai concessionari al Ministero dei LL.PP ed ivi giacenti, si accordarono sul riparto e proposero al Ministero le percentuali per effettuare il riparto (di competenza ministeriale) di cui al 4 comma dell'art. 1;

Il riparto fu calibrato nelle proporzioni del 6,846 % per il Consorzio di Belluno, del 19,862% per il Consorzio di Treviso e del 73,292% per il Consorzio di Udine (ora Pordenone);

Il Ministro dei LL.PP: on. Zaccagnini, con decreto 14 settembre 1960 n. 2743 dispose il riparto in conformità a quanto proposto.

Da ricerche d'archivio sono state dedotte le metodologie usate per il calcolo delle percentuali sopra evidenziate; tali percentuali scaturirono dal risultato di un complicatissimo calcolo ove si prendevano come basi i seguenti elementi: il 25 % della somma da ripartire in base proporzionale alla popolazione risultante per ogni comune al censimento del 1951, il 25% in base alla superficie di ogni comune ricadente nel bacino, (per le superfici parziali i dati vennero forniti dal magistrato delle Acque di Venezia) il 25 % in ragione inversa dell'estimo imponibile pro capite per ogni comune dei terreni ed il 25% in ragione inversa dell'estimo imponibile pro capite per ogni comune dei fabbricati).

In altri documenti le percentuali pur con insignificanti differenze nei decimali risultano essere corrispondenti a quelle decise: 6,8%, - 19,9% - 73,3%;

Le percentuali sostanzialmente risultano essere state mantenute inalterate nel tempo fino ai giorni nostri con qualche insignificante differenza millesimale dovuta ad aggiustamenti nel calcolo:

6,845% - 19,854% - 73,301% queste ultime sono rimaste fisse ed immutabili negli ultimi decenni;

Da quanto esposto si notano immediatamente due anomalie:

La prima riferita alla scelta dei criteri di riparto delle somme giacenti che non è stata formulata dal Ministero ma dai Consorzi stessi in contrasto con il 4° comma dell'art. 1 della legge 959/53. Anche se è pur vero che il Ministero nella sua autonomia può accogliere una proposta condivisa. La letterale disposizione del comma 4 non prevede la possibilità di accordo tra i consorzi altrimenti il legislatore l'avrebbe citata come lo ha fatto nel comma 13. Quindi la norma riserva esclusivamente al Ministero il compito ed il dovere di disporre del riparto tra consorzi. L'accordo preventivo invece ha conseguentemente precluso al Ministero la possibilità di decidere con cognizione di causa su un altro fondamentale elemento: il peso delle derivazioni tant'è che si è limitato ad affermare solamente che "nulla osta all'effettiva ripartizione delle somme finora introitate quali sovracani afferenti al Bacino Montano del Livenza, in conformità agli accordi intervenuti.";

La seconda anomalia: è la più grave perché ha danneggiato il Consorzio di Pordenone non tenendo in considerazione il "peso" delle derivazioni;

Da quanto è dato di rilevare non si riscontra alcun decreto ulteriore per il riparto delle somme riscosse successivamente il che porta a presumere che quel tipo di ripartizione sia stato ritenuto utilizzabile anche per i riparti ordinari successivi. Resta il fatto che il Consorzio di Pordenone è stato ingiustamente penalizzato non soltanto nel riparto delle somme allora giacenti ma anche per tutti i successivi 60 anni;

Dopo la formale costituzione dei tre Consorzi le somme complessivamente generate dai sovracani vengono versate dai Concessionari direttamente al Consorzio di Pordenone che assume la veste di collettore-capofila benchè non sia stato trovato nell'archivio alcun documento ufficiale di designazione. Da questa situazione discende comunque l'onere per il Consorzio pordenonese di ripartire annualmente le somme pervenute applicando le percentuali citate;

Lo statuto originario del Consorzio del 1956 disponeva solo in merito al riparto interno, ma nulla diceva a riguardo del riparto esterno, cioè verso gli altri due consorzi per cui, allo scopo di evitare incertezze amministrative le percentuali di riparto vennero evidenziate e formalizzate con deliberazione assembleare n. 8 del 13 luglio 2007 e precisamente con il comma 1 dell'art 23 del nuovo lo statuto : sostitutivo di quello del 1956 : Art. 23 – RIPARTO ED UTILIZZO DEI PROVENTI DA CANONI IDROELETTRICI. : I proventi derivanti dai sovracani e dagli interessi corrisposti sugli stessi viene suddivisa, fino a nuova determinazione, tra i Consorzi costituiti nel territorio del Bacino Imbrifero Montano del Livenza sulla base delle seguenti percentuali:

Consorzio BIM di Pordenone	73,301
Consorzio BIM di Treviso	19,854
Consorzio BIM di Belluno	6,845

Una copia dello statuto venne inviata ai Consorzi BIM di Treviso e Belluno, nonché alla Federbim di Roma.

A livello amministrativo interno si avvertiva però il problema di ridefinire questo tipo di riparto;

Il problema emerse in tutta la sua evidente consistenza allorquando si posero in atto le azioni per i recuperi derivanti l'applicazione della legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che introdusse il comma 137 che permettendo l'estensione dell'applicazione dei sovracani a tutti gli impianti le cui derivazioni avevano origine nei comuni appartenenti ai BIM rendendo irrilevante l'elemento della quota altimetrica;

Con una nota informale si chiese nel 2017 al direttore della Federbim se era possibile modificare le percentuali evidenziando il problema dei recuperi "ex lege" 228/13 (tutte nel territorio pordenonese);

Il direttore rispose affermativamente con una nota (mail 20.6.2017) altrettanto informale asserendo che era possibile modificare il riparto in presenza di sostanziali variazioni nel cumulo del sovracane purché i tre Consorzi trovino un'intesa sulle nuove percentuali facendole poi ratificare dal Ministero;

Aggiunse anche un suggerimento che tendeva a risolvere la questione senza danneggiare troppo i consorzi di Treviso e Belluno, garantendo loro il gettito nella misura percepita. Suggerì perciò di lasciare invariate le

percentuali in essere per quanto riguardava il passato e lasciare il 100% delle nuove concessioni a partire dal 2013 al Consorzio nel cui territorio insistono le nuove centrali. Disse che questo sarebbe stato il passaggio più semplice e meno traumatico, infatti agli altri Consorzi sarebbe rimasto il sovracanone loro spettante rispetto alla legge 959 con l'accordo del 1960) mentre al Consorzio pordenonese sarebbero affluite al 100% le nuove concessioni territorialmente a lui spettanti. Lasciava infine intendere che se era possibile percorrere questa strada si sarebbe evitato anche l'avvallo del Ministero.

Nel frattempo il segretario di allora propose una nuova formulazione dello statuto consorziale con l'intenzione di farlo approvare prima di concludere il suo incarico per cui il precedente art. 23 dello statuto 2007 poteva essere rimodulato.

Nel 2018 entra in vigore il nuovo Statuto approvato con deliberazione n. 5 dell'Assemblea Generale, assunta all'unanimità il 9 marzo 2018 e resa immediatamente esecutiva.

Nel nuovo statuto con la riformulazione dell'ex art 23 variato in art. 24 la questione del riparto viene ridefinita sulla base del suggerimento sopra indicato senza poter preventivamente coinvolgere i due consorzi mancando i tempi necessari pur restando nella convinzione che l'argomento sarebbe poi stato affrontato successivamente intuendo una forte resistenza al cambiamento.

Nel 2018 i Consorzi di Treviso e Belluno chiedono un incontro (tenutosi il 16 luglio 2018 il cui resoconto è riportato nella deliberazione dell'Assemblea generale n. 6/18 del 17.7.2018 a cui si rimanda).

Il Nostro Consorzio con nota prot. 47 del 16.4.2019 si rivolge al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con un'Istanza di decisione ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 13 della legge 959/53

Il 24.9.2019 l'Avv. Gaz comunica che i Consorzi di Treviso e Belluno gli hanno affidato l'assistenza legale per la definizione negoziale della controversia.

Con detta nota il legale segnala la degenza in favore dei Consorzi di Treviso e Belluno per i sovracani "ex lege" 228 del 2012 ritenendo del tutto ingiustificata una ripartizione che prospetti percentuali inferiori e confliggenti con i canoni generali di comune applicazione ed auspica una composizione bonaria della vertenza tramite il concordamento di un adeguato riparto imponendo un termine di 15 giorni.

Con nota del 1.10.2019 si comunica l'attesa della decisione ministeriale

Il 10 ottobre 2019 l'avv. Gaz prende atto dell'istanza al Ministero e ne chiede copia ai sensi della legge 241/90. Con accompagnatoria del 26.10.19 si trasmette al legale la documentazione chiesta.

Il 23.10.2019 dal ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, (dopo il nostro sollecito del 30.9.19) perviene la nota 523-REG-1571815284427- registro ufficiale uscita prot. 0021617 del 23.10.2019 – con l'indicazione dei criteri applicati in varie realtà, anche recenti, concordati tra Federbim e Ministero dei Lavori Pubblici come formalizzati nella proposta n. 1640 del 18.7.1983 Ministero LLPP- Direzione Generale Acque e Impianti Elettrici fatta propria dal Consiglio Superiore dei LLPPP con voto n. 341 del 22.9.83 in relazione alle caratteristiche del territorio, densità abitativa e ubicazione degli impianti idroelettrici.

Tale impostazione era così formulata e proposta:

10% da ripartire in parti uguali fra i Comuni Montani e Rivaschi del Bacino Imbrifero Montano;
25% da ripartire in proporzione alla superficie territoriale di ogni singolo comune ricadente all'interno del perimetro del Bacino imbrifero Montano;
20% da ripartire in proporzione al numero di abitanti di ogni singolo comune, calcolati moltiplicando la densità di popolazione per la superficie del comune compresa nel perimetro suddetto;
45% da ripartire in parti uguali tra i comuni rivaschi degli impianti idroelettrici soggetti al pagamento del sovracanone:

Il Ministero evidenziava con detta nota trasmessa ai tre presidenti del Consorzi di Treviso, Belluno e Pordenone che le percentuali così distribuite tenevano conto e soddisfacevano l'equo rimborso per quei comuni il cui territorio era maggiormente interessato dalla presenza di centrali idroelettriche,

Tali criteri da utilizzarsi principalmente nei casi di cui al comma 13 art. 1 della legge 959/53, devono applicarsi ovviamente all'intero territorio del Bacino Imbrifero includendo tutti i Comuni appartenenti ai tre consorzi per poter effettuare un calcolo corretto. Anche se poi all'interno del singolo consorzio l'impiego del fondo comune (comma 14 citato in premessa) può anche discostarsi da esso qualora ci sia l'accordo.

Il 4.11.2019 l'avv. Gaz comunica che i consorzi assistiti hanno ricevuto la nota ministeriale e palesa la possibilità di impugnazione per la mancanza del contraddittorio e si dimostra disponibile per un incontro di trattazione per verificare in via ultimativa i margini di una composizione bonaria e conciliazione negoziale

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11/19 del 27 novembre 2019 si decide di incaricare a nostra volta un legale per dargli anche l'incarico di incontrare le controparti tenuto conto che l'assemblea generale aveva espresso per due volte la conferma dell'art., 24 dello statuto e che in caso di impossibilità di accordo sarà chiamato il Ministero ad esprimersi in merito al riparto. La pubblicazione della deliberazione risultaperò (tuttora) sospesa su suggerimento del nostro legale (dei ricorsi contro Edison-Cellina Energy) per evitare interferenze con il ricorso al Trap

Con nota del 3.3.2020 l'avv. Gaz sollecita l'incontro.

Il 4.3.2020 si comunica all'avv. Gaz di prendere atto della richiesta comunicando di aver dato incarico al segretario di rispondere precisando l'improbabile possibilità di incontro fino a quando perdurerà lo stato di emergenza covid.

Il 12.1.2021 L'avv. Gaz sollecita l'incontro.

Il 22.2.2021 con nota prot. 8 si conferma la ferma decisione di non modificare l'art. 24 dello statuto facendo notare che la metodologia contemplata risulta per i due consorzi più favorevole rispetto alla proposta ministeriale e che se costretti pretenderemo l'applicazione della misura ministeriale a tutti gli impianti rilevati ante e post legge 228 suggerendo di sensibilizzare i due consorzi sull'aspetto della loro convenienza economica. Unitamente alla lettera vengono unite le documentazioni inerenti ai calcoli e alla delibera sospesa nella pubblicazione. Nella chiusura della lettera si attesta l'auspicio di un incontro (informale) onde evitare l'attivazione del nostro legale.

Il 10.6.21 si provvede a dare aggiornamento sugli sviluppi del ricorso al TRAP che vede contrapporsi da una parte i tre consorzi di PN-TV-BL e dall'altra l'Edison e Cellina Energy) con recupero dei sovracani dal 2013 per applicazione del comma 137 art. 1 della legge 228/2012 precisando a riguardo del riparto tra i tre consorzi l'intenzione di applicare la proposta ministeriale qualora la nostra decisione non fosse accolta.

L'8.11.24 con lettera prot. 79 visto il silenzio delle controparti si tenta di riprendere la collaborazione antepoendo l'intenzione di ricucire nel reciproco interesse i contatti collaborativi che si sono affievoliti nel tempo. Con l'occasione viene chiesto per i fini conoscitivi della potenzialità del gettito dei sovracani destinati alla formazione corretta del Fondo comune alcune documentazioni riguardanti gli impianti i cui atti concessori non sono in nostro possesso. (in particolare per la centrale di Caneva) La lettera oltre ad essere trasmessa ai Presidenti dei consorzi di Treviso e Belluno ed ai loro segretari ene inviata anche al presidente e al direttore della Federbim,

Il 28.7.2025 non avendo riscontro si comunica agli stessi interessati l'intenzione di corrispondere il riparto del 2025 in forma di acconto salvo conguaglio successivo sulla base della proposta ministeriale in attesa degli accordi definitivi. Con la stessa viene chiesto ai due presidenti di mettersi in contatto con la nostra struttura per concordare un primo incontro tecnico illustrativo della situazione per poter poi successivamente avviare gli incontri tra i tre presidenti per trovare politicamente l'accordo definitivo,

Il 13.8.2025 l'avvocato Gaz comunica la disponibilità dei suoi assistiti a coltivare i necessari confronti

negoziali lamentando nel contempo la nostra decisione unilaterale nell'adottare la proposta ministeriale auspicando la pronta erogazione delle spettanze relative agli importi introitati aggiungendo il veto ad estendere la trattativa agli impianti del trevigiano afferenti a moduli idraulici del fiume Piave. (ALLEGATO A)

Dopo questo necessario excursus interviene il sig. Zammattio per esporre alcune osservazioni sull'argomento:

in particolare sottolinea che la pretesa di partecipazione alla corresponsione dei sovracani che i due Consorzi veneti pretendono tramite accordo preventivo su tutti gli impianti esistenti nel territorio del nostro Consorzio in forza del comma 13 della 'art.1 della legge 959/53 non è concedibile proprio per la riserva decisa dal comma 4 della citata legge, tanto che i nostri impianti non hanno derivazioni che interessano i loro territori. Inoltre si oppongono viceversa al nostro diritto di partecipazione ex comma 13, per altri impianti siti nel bacino del Livenza, in specie per la centrale di Caneva, inclusa interamente nel nostro consorzio, con la giustificazione che afferiscono a moduli idraulici del Fiume Piave;

il Presidente apre la discussione che trova tutti concordi sulla necessità di rispondere tramite un legale. Pertanto con voti unanimi dei presenti

Il Consiglio Direttivo

D E L I B E R A

- 1) di dare mandato al Presidente di individuare un legale per addivenire ad una soluzione della controversia (art. 19 comma 3 lett. e-g) dello Statuto) di provvedere ad incaricare un professionista esperto per rispondere all'avv. Gaz e per quant'altro necessari in relazione alla controversia di che trattasi.
- 2) Il decreto presidenziale prevederà l'onere finanziario e l'imputazione a bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Il Verbalizzante

F.to Alzetta

F.to Beltrame

Il sottoscritto incaricato dichiara che copia del presente verbale di deliberazione sarà pubblicata all'Albo informatico del BIM Livenza per quindici giorni consecutivi.

Addì 12.09.2025

F.to Zammattio